



UNIVERSITÀ  
di VERONA

## IL RETTORE

**VISTO** il Bando di concorso per l'assegnazione delle borse per il diritto allo studio universitario per l'A. A. 2020/2021, di cui al D.R. n. Rep. 5726/2020 Prot. n. 260978 del 14/07/2020;

**VISTO** l'art. 5 del suddetto Bando di concorso che definisce lo status per gli studenti che accedono al beneficio della borsa per il diritto allo studio;

**VISTA** la comunicazione della Regione Veneto (Prot n. 2020-r\_venetoaooiunta-0414510 del 29/09/2020 - ns Prot n. 359953 del 29/09/2020) in merito alla revisione della condizione dello studente fuori sede ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L 14/08/2020, n. 104. Modifica dell'art. 3, comma 7, del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2020-2021 che definisce lo studente fuori sede;

**CONDIVISA** con il Direttore Generale l'adozione del presente provvedimento

## DECRETA

**Art. 1** – la modifica dell'art. 5 del Bando di concorso per l'assegnazione delle borse per il diritto allo studio universitario per l'A. A. 2020/2021 così come segue:

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:
  - a) *in sede*, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
  - b) *pendolare*, lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
  - c) *fuori sede*, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **6 mesi** con riferimento all'anno accademico 2020/2021; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea è considerato comunque fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a **6 mesi** con riferimento all'anno accademico 2020/2021.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle consultabili alla pagina web [www.univr.it/borsedistudio](http://www.univr.it/borsedistudio), fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto. Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione lo studente non potrà essere considerato fuori sede.

2. Per poter ottenere lo status di FUORI SEDE lo studente che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU, entro il termine non differibile del 15/10/2020 ore 13:00 (a tal fine farà fede la data ed ora del server di arrivo) dovrà inviare la documentazione attestante la locazione (contratto e copia registrazione/registrazione on-line comprese le eventuali proroghe, cessioni risoluzioni o

subentri) esclusivamente in un unico file in formato PDF da mail istituzionale ([.....@studenti.univr.it](mailto:.....@studenti.univr.it)) o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità all'indirizzo [benefici@ateneo.univr.it](mailto:benefici@ateneo.univr.it). Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili.

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- deve essere a titolo oneroso;
- deve essere intestato allo studente o co-intestato;
- deve avere una durata di almeno **6 mesi** nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2020 e il 30/09/2021;
- deve essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Assieme al contratto di locazione va presentata:

- la documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; se il contratto di locazione aderisce alla Cedolare Secca si richiede copia della ricevuta di avvenuta registrazione (si accetta anche copia della registrazione effettuata on-line).

In caso di più invii (più mail) sarà presa in considerazione solo l'ultima mail arrivata; è onere del mittente verificare che la documentazione allegata sia completa e leggibile.

Il mancato invio del contratto di locazione, l'invio dello stesso con modalità differenti da quelle sopra indicate, oltre i suddetti termini o di documentazione incompleta/illeggibile, comporterà l'assegnazione d'ufficio dello status di studente pendolare (o in sede).

Nel caso in cui lo studente prenda alloggio a titolo oneroso presso convitti, residence, istituti religiosi, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma la durata di almeno **6 mesi** nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2020 e il 30/09/2021).

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale (compresi stage e tirocini) in ogni caso conserva la borsa di studio spettante originariamente (borsa di studio fuori sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa.

È prevista l'attribuzione dello status di fuori sede allo studente che, nello stesso anno accademico, frequenta un programma di studi all'estero promosso dall'Università, a condizione che anche all'estero, per la durata di mobilità, prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a **6 mesi**, entro il 30/09/2021. Lo studente sarà tenuto a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese.

Solo nel caso in cui lo studente partecipi per l'anno accademico 2020/2021 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in residenze diverse, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei **6 mesi**, potrà presentare il successivo contratto a titolo oneroso entro il 15 marzo 2021. Lo status di *fuori sede* sarà assegnato solo a seguito di presentazione del contratto di locazione per il periodo di tempo mancante rispetto ai **6 mesi**.

**Art. 2** – Gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli studenti provvederanno ad inserire apposito avviso sul sito di ateneo.

IL RETTORE  
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.